

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1519)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATELLANI, ZUCCALÀ, CUCINELLI, MINNOCCI, CIPELLINI, STIRATI e LICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1974

Ristrutturazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo assetto amministrativo dello Stato italiano, conseguente all'estensione della struttura regionale a tutto il territorio nazionale, e la possibilità delle Regioni di delegare le proprie funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, agli enti locali, esigono la riforma di alcuni istituti amministrativi che non sono oggi in grado, per composizione, funzionalità e collocazione giuridica, di inserirsi pienamente in questo nuovo quadro istituzionale.

Tale è, senza dubbio alcuno, il caso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'attuale struttura delle Camere di commercio derivante da uno stato di fatto e non basata su precise norme legislative, in quanto il decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 21 settembre 1944, che ne sanciva la ricostituzione, rimandava ad un successivo prov-

vedimento, mai emanato, le norme relative alla costituzione, al personale ed al funzionamento, risente ancora della struttura data ai Consigli provinciali dell'economia, dopo la soppressione delle Camere di commercio voluta dal fascismo nel 1926, regolata dal testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

A questa struttura si è aggiunta, di fatto, nell'ultimo decennio una struttura regionale basata sulle Unioni regionali delle camere di commercio, enti non aventi personalità giuridica pubblica ma assimilabili alle associazioni di cui all'articolo 36 del codice civile, che consente la gestione fuori bilancio dei contributi erogati dalle Camere di commercio per il loro funzionamento.

Al vertice di questa piramide è stata posta, senza alcun supporto legislativo, in quanto nessuna legge prevede questa struttura, l'Unione nazionale delle camere di commer-

cio, la quale ha però la natura di ente di diritto pubblico.

L'inserimento delle Camere di commercio nell'orbita delle Regioni, delle quali dovranno divenire destinatarie di deleghe al fine di evitare un duplicarsi di competenze e di funzioni che non solo sarebbero fonte di possibili contrasti ma anche di dispendio di danaro pubblico, rende superflua questa organizzazione piramidale, in quanto sia le Regioni che gli organi dello Stato, quali quelli della programmazione, possono assicurare la funzione di coordinamento ai vari livelli.

Non si deve inoltre trascurare che la soppressione di organi superflui si traduce in un risparmio.

La proposta di razionalizzazione dell'istituto camera di commercio, che presentiamo, trae la propria fonte dalle osservazioni e proposte formulate dal CNEL nella seduta del 22 luglio 1971, le quali non hanno trovato, sinora, l'adeguato accoglimento che meritano.

Le proposte formulate dal CNEL riguardano:

1. — *Collocazione giuridica delle Camere di commercio*: questi enti rientrano nel quadro di quegli « altri enti locali » citati nell'articolo 118 della Costituzione con la caratteristica di ente locale istituzionale.

2. — *Dimensione territoriale operativa*: la realtà socio-economica italiana si articola a livello provinciale, in quanto questo ambito non rappresenta una costruzione meramente formale amministrativa, ma è fondato su lunghe esperienze omogenee di società locali, con radici molte volte plurisecolari; pertanto la dimensione operativa delle Camere di commercio dovrà essere quella provinciale.

3. — *Compiti istituzionali*: accanto ai compiti obbligatori di natura burocratica amministrativa, il CNEL individua altri compiti che potrebbero essere assolti dalle Camere di commercio, inserite nel contesto regionale, compiti che vanno dal continuo esame della situazione economico-sociale locale alla raccolta sistematica dei dati qualitativi e quantitativi sui problemi locali, ed infine alla promozione diretta di iniziative atte a favo-

rare lo sviluppo economico-sociale in termini operativi, oltre, ovviamente, all'assolvimento dei compiti che potranno essere delegati alle Camere di commercio dalle Regioni.

4. — *Struttura e organi*: premesso che per definito e netto rapporto fra le Camere di commercio e le Regioni, nel cui ambito le Camere dovranno operare, sarà necessario che la legge statale in materia di ordinamento delle Camere di commercio sia una legislazione di principi e di inquadramento, lasciando alla legislazione regionale un ampio campo di possibilità di interventi specifici, il CNEL individua la struttura rappresentativa delle Camere di commercio in un Consiglio comprendente rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, dei liberi professionisti, del movimento cooperativo, delle università e di altre istituzioni di ricerca.

Per quanto in linea di principio il metodo elettivo sia da preferire, data la reale impossibilità di individuare chiaramente un corpo elettorale, il CNEL ritiene che tale Consiglio debba essere nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle varie associazioni sindacali e professionali.

Il corpo rappresentativo o Consiglio provvederà alla formazione degli organi esecutivi mediante elezioni fra i propri membri.

5. — *Controlli*: il carattere di ente locale istituzionale attribuibile alle Camere di commercio porta ad individuare, senza ombra di dubbio, la competenza in materia dell'organo di controllo regionale, previsto dall'articolo 130 della Costituzione, al quale dovrebbe essere data dallo Stato la delega per il controllo di atti relativi a materie di competenza dell'Amministrazione centrale.

6. — *Finanziamento*: in questa materia il CNEL si rimette a quanto verrà stabilito in merito dalla riforma tributaria.

7. — *Uffici e personale*: al riguardo il CNEL ritiene che il carattere autonomo dei corpi camerati non possa che trovare una

delle sue numerose estrinsecazioni nel campo della più completa libertà di ogni singola Camera in materia di ordinamento interno degli uffici. Se la legge 23 febbraio 1968, n. 125, può, opportunamente adeguata al nuovo sistema di rapporti fra Camere e Regioni, rappresentare un buon inquadramento per i problemi relativi al personale, il CNEL sottolinea che dovrà assolutamente essere modificata in un punto suscettibile di particolari conseguenze negative nel rapporto sia fra Camere e Regioni sia fra Camere e forze produttive. Tale modifica riguarda l'impossibilità di mantenere al vertice del personale direttivo camerale la carica di segretario generale appartenente non ai ruoli camerale ma ad un apposito ruolo statale, che pertanto dovrà essere soppresso. Il segretario generale dovrà quindi ritornare ad essere l'espres-

sione massima della responsabilità funzionale della Camera e quindi essere inserito nei ruoli interni, dando la possibilità di accesso a tale vertice a tutto il personale che ne abbia i titoli e le attitudini, mediante forme concorsuali che evitino la chiusura del reclutamento e dell'avanzamento nell'ambito delle singole Camere.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame è ispirato a questi principi informativi ed è unicamente finalizzato a dare alle Camere di commercio, oltrechè una indifferibile rappresentanza democratica degli interessi sociali ed economici che motivano la loro esistenza, una struttura ed una collocazione che rendano possibile e proficua la loro attività nel quadro della nuova realtà regionale.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NATURA ED ATTRIBUZIONI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO****Art. 1.**

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio.

Le Camere di commercio sono enti locali istituzionali a struttura rappresentativa.

Hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro competenza territoriale si estende all'intera circoscrizione provinciale.

Le Camere di commercio possono, con autorizzazione del Consiglio regionale, istituire uffici distaccati nei comuni della provincia.

Art. 2.

Le Camere di commercio esercitano attività amministrativa propria, nei limiti delle attribuzioni loro conferite dalle leggi, ed attività amministrativa ad esse delegata dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

In particolare:

a) curano la tenuta del registro delle ditte, nonché dei ruoli, albi, elenchi nominativi degli esercenti attività economiche ed ausiliarie, e rilasciano i relativi certificati, provvedendo all'autentica delle firme depositate ed all'espletamento di tutte le funzioni necessarie allo svolgimento dei compiti anzidetti;

b) provvedono alla ricognizione degli usi locali, accertandone l'esistenza e la sfera di applicabilità, curandone l'enunciazione e la

raccolta ufficiale e procedendo periodicamente alla loro revisione ed integrazione;

c) compilano elenchi di persone che possano assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione di controversie commerciali, comunque deferibili a giudizio arbitrale, stabilendo le norme da osservare nei relativi procedimenti, e, a richiesta degli interessati, formano collegi arbitrali;

d) provvedono alla formazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi;

e) amministrano le borse merci e valori, percepiscono le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle di vigilanza governativa;

f) pubblicano il bollettino dei protesti cambiari rilevati nella provincia;

g) rilasciano i certificati di origine delle merci, le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio, i *carnets* TIR e ATA ed ogni altro documento previsto dalle norme e dalle convenzioni internazionali in materia di scambi e rapporti con l'estero;

h) esercitano le attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti in materia di fiere e mostre, mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici, magazzini generali, supermercati e magazzini a prezzo unico, vendite a premi, liquidazioni, molini e panifici, brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e di ornamento, marchi di impresa;

i) rilevano dati sistematici sull'economia locale ed esercitano inoltre le funzioni di organo periferico dell'ISTAT;

l) partecipano alla redazione dei piani di sviluppo economico ed a qualsiasi altra attività di rilevazione e studio connessa alla programmazione.

Inoltre le Camere di commercio possono, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio ed ogni altro reato attinente alle attività economiche ed esercitano la funzione di arbitri per la risoluzione di controversie doganali.

Art. 3.

Presso la Camera di commercio di ogni provincia è istituito l'ufficio del registro delle imprese. Esso provvede all'impianto e alla tenuta del registro delle imprese in conformità alle norme del capo III, sezione I, del titolo II del libro V del codice civile. Il registro delle imprese è pubblico.

L'ufficio del registro delle imprese è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale competente per territorio.

L'ufficio stesso è retto da un conservatore designato dal presidente della Camera di commercio tra i funzionari della medesima, sentito il giudice delegato. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede la Camera di commercio a carico del proprio bilancio.

Art. 4.

Con leggi regionali verranno stabilite le funzioni delle Camere di commercio in materia di ricerche economiche, di promozione di attività e di quanto altro possa interessare l'economia locale.

Con leggi regionali verranno, inoltre, stabilite le competenze e le funzioni delegate dalle Regioni alle Camere di commercio.

CAPO II

ORGANI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 5.

Sono organi delle Camere di commercio:

- a) il Consiglio camerale;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il Consiglio camerale è composto da un numero di consiglieri non inferiore alle 30 unità e non superiore alle 60.

Le Regioni, tenuto conto della situazione socio-economica delle singole province, fisseranno con propri provvedimenti il numero dei consiglieri per ogni singola Camera, stabilendo, inoltre, quali categorie saranno chiamate a designare i propri rappresentanti nei Consigli camerali. In linea di principio i Consigli camerali dovranno comprendere i rappresentanti degli imprenditori industriali, commerciali, agricoli, turistici e dei servizi, il rappresentante dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei dirigenti, dei liberi professionisti, del movimento cooperativo, delle università e degli altri istituti di ricerca. Le associazioni sindacali e professionali interessate provvederanno a designare i propri rappresentanti sulla base del numero e delle norme stabilite dalla relativa legge regionale.

Il Consiglio viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intero periodo della legislatura regionale.

Art. 7.

La legge regionale stabilirà i casi di incompatibilità.

Art. 8.

Il Consiglio determina il programma di attività, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approva i regolamenti interni e l'organizzazione funzionale delle Camere di commercio.

Il Consiglio esprime i pareri in materia economica e può dare vita a commissioni per competenze specifiche.

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, una nel mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra nel mese di ottobre per l'approvazione del preventivo e la fissazione del programma annuale. Il Consiglio può riunirsi in sessione

straordinaria su richiesta del presidente, della Giunta o di almeno la metà più uno dei propri componenti.

All'atto del suo insediamento, il Consiglio, con votazioni distinte ed a scrutinio segreto, nomina la Giunta ed il presidente.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è nominata, a scrutinio segreto con maggioranza semplice, dal Consiglio.

La Giunta è composta da un numero di membri non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei componenti il Consiglio camerale.

I componenti della Giunta scadono alla scadenza del Consiglio e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.

All'atto del suo insediamento la Giunta elegge fra i propri componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, i due vice presidenti. Inoltre la Giunta:

a) compila il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b) nomina le deputazioni delle borse merci e valori;

c) nomina la commissione per l'accertamento dei prezzi;

d) nomina le commissioni per l'accertamento e la revisione degli usi locali;

e) nomina i componenti le commissioni arbitrali e compila gli elenchi di persone in grado di assumere l'ufficio di arbitri;

f) nomina il segretario generale;

g) esercita tutti gli atti necessari all'amministrazione camerale;

h) in veste di consiglio di amministrazione, integrata dai rappresentanti del personale da questo designati, delibera su tutte le questioni riguardanti il personale e quanto altro previsto in materia dalle norme sul pubblico impiego e dallo statuto dei lavoratori.

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un componente della Giunta, il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

Qualora per dimissioni vengano a mancare i due terzi dei componenti, la Giunta viene rinnovata al completo.

Art. 10.

All'atto del proprio insediamento, il Consiglio, contemporaneamente all'elezione della Giunta, con votazione separata, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi, nomina il presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Camera di commercio, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno.

Il presidente impartisce tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi camerali.

Il presidente è coadiuvato dai vice presidenti, di cui al precedente articolo 9, che lo sostituiscono in caso di impedimento od assenza o su sua delega.

Il Consiglio può votare la sfiducia al presidente ed in tal caso lo stesso viene revocato con decreto del presidente della Giunta regionale ed il Consiglio è chiamato ad eleggere, con le medesime modalità, un nuovo presidente.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale. Il Collegio è formato per due terzi da professionisti iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e per un terzo da funzionari dell'Amministrazione regionale.

Il Collegio effettua il controllo del servizio economico, verifica l'esistenza di attività mobiliari della Camera, controlla l'amministrazione delle borse merci e valori, la regolarità dei mandati delle reversali, la validità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonché della situazione patrimoniale.

Il Collegio presenta apposita relazione al Consiglio sull'andamento dell'amministrazione, sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla situazione patrimoniale.

Il Collegio può assistere alle riunioni della Giunta: la sua presenza è obbligatoria nelle riunioni in cui vengono predisposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 12.

Le cariche camerali sono gratuite. Ai componenti la Giunta compete un gettone di presenza nella misura stabilita per il corrispondente organo dell'Amministrazione provinciale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assorbimento di compiti attinenti alla carica.

Al presidente è corrisposta un'indennità di rappresentanza nella misura analoga a quella fruita dal presidente dell'Amministrazione provinciale.

Ai componenti il Collegio dei revisori spettano i compensi stabiliti dalla legge.

Art. 13.

I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdono i requisiti richiesti dalla nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre adunanze consecutive o, nel periodo di un anno, ad un terzo delle adunanze alle quali sono tenuti ad intervenire. La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale con deliberazione motivata che deve essere immediatamente comunicata al presidente della Giunta regionale.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza. Il carattere pubblico o non pubblico delle riunioni del Consiglio è stabilito dal presidente.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 15.

Ogni Camera di commercio stabilisce il proprio ordinamento degli uffici con deliberazione approvata dal Consiglio camerale.

L'ordinamento degli uffici camerali è ratificato dalla Giunta regionale.

Art. 16.

Lo stato giuridico ed il rapporto economico del personale delle Camere di commercio è regolato — salvo normativa regionale più favorevole — dalla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e dal relativo regolamento di applicazione.

Tutte le norme relative ad attribuzioni ministeriali — ivi compresa la determinazione delle tabelle organiche del personale — vengono modificate e riferite alla competenza dell'Ente regione.

Il ruolo dei segretari generali, previsto dalla legge sopracitata, è soppresso.

Il segretario generale è nominato dalla Giunta a seguito di concorso fra il personale camerale della carriera direttiva avente i titoli idonei.

Le norme ed i titoli per detto concorso sono stabiliti dal Consiglio camerale.

I segretari generali, attualmente in carica, provenienti dalla carriera camerale sono riammessi nei ruoli camerali, mentre quelli provenienti dai ruoli statali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

CAPO IV

FINANZIAMENTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 17.

Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato dallo Stato sulla base di quote di imposta entro i limiti stabiliti dalle leggi. Per i compiti delegati dalle Regioni, le Camere dispongono di entrate secondo quanto stabilito da apposite leggi regionali.

Il Consiglio regionale stabilisce altre entrate derivanti dai diritti su certificazioni ed iscrizioni.

Art. 18.

Le entrate e le spese per le borse merci e valori vanno riportate ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi, che avranno all'uopo speciali capitoli.

Le entrate sono costituite dai diritti:

a) per la quotazione dei titoli su listini di borsa;

b) per il rilascio di tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;

c) per l'uso dei servizi messi a disposizione degli operatori e del pubblico.

Le tariffe relative ai suindicati diritti sono deliberate dalla Giunta camerale ed approvate con decreto della Giunta regionale.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA

Art. 19.

Le Camere di commercio, enti locali, sono sottoposte ai controlli della Regione nelle forme stabilite dall'articolo 130 della Costituzione.

Art. 20.

Lo Stato delega l'organo regionale di controllo per il controllo degli atti delle Camere di commercio relativi a materie di competenza dell'Amministrazione centrale.

Art. 21.

Le Camere di commercio debbono sottoporre all'approvazione della Giunta regionale i bilanci di previsione ed i conti consuntivi entro 15 giorni dalla loro deliberazione.

I conti consuntivi non dovranno superare il bilancio di previsione oltre il limite di un 10 per cento.

Il superamento di questo limite per cause impreviste ed imprevedibili all'atto di redazione del preventivo viene autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 22.

Tutte le funzioni di controllo debbono essere espletate entro 30 giorni dal ricevimento degli atti camerale relativi. Trascorso detto termine gli atti stessi diventano automaticamente esecutivi.

Art. 23.

Qualora l'amministrazione camerale adotti reiteratamente provvedimenti, od incorra in omissioni, che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il presidente della Giunta regionale, previa contestazione, sentita la Giunta regionale, provvede allo scioglimento del Consiglio camerale.

La nomina del nuovo Consiglio camerale dovrà avvenire entro 90 giorni dallo scioglimento del precedente.

Il nuovo Consiglio camerale scade alla scadenza della legislatura regionale.

All'atto dello scioglimento del Consiglio camerale, il presidente della Giunta regionale nomina un commissario con il compito di reggere l'amministrazione camerale fino alla nomina dei nuovi organi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le singole Regioni emaneranno i provvedimenti necessari per il funzionamento delle Camere di commercio, ivi comprese le disposizioni legislative di cui agli articoli 4, 6 e 7 della presente legge.

Art. 25.

Sono soppresse tutte le norme precedenti in contrasto con la presente legge.

Art. 26.

Sono sciolte le Unioni regionali delle Camere di commercio ed i loro beni sono ripartiti fra le Camere della Regione in funzione delle contribuzioni versate.

Art. 27.

È disciolta l'Unione nazionale delle Camere di commercio. Il Governo nomina un liquidatore che provvederà a ripartire i beni fra gli aventi diritto.